



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - EST

Ufficio della Motorizzazione Civile di Bologna

Sezione di Modena

A tutte le imprese destinatarie in elenco
(in allegato)

e p.c. Al Comitato Centrale per l'Albo Autotrasporto
gdl-verifiche-autotrasporto@pec.mit.gov.it

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (AEP), CON LA CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DALL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI ED ELIMINAZIONE DAL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE (REN)

VISTI gli artt. 18 e 20 della L. n. 298 del 6 giugno 1974 e ss. mm. ii., in tema di istituzione dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo;

VISTI gli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii., in tema di comunicazione di avvio del procedimento;

VISTO il D.lgs. del 22 dicembre 2000 n. 395 e ss. mm. ii., rubricato "*Attuazione della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 10.10.1998 (...) riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori (...)*";

VISTO il D.lgs. del 21 novembre 2005 n. 284 e ss. mm. ii., che riordina, fra l'altro, il Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rubricato "*Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea*";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009, "*Attività di trasportatore su strada*", del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la Direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTO il D.L. 09 febbraio 2012 n. 5, come modificato dalla Legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012, rubricato "*disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*" che, in particolare, con l'art.11 comma 6 bis, ha incluso nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 1071/2009 le imprese operanti con veicoli a motore, singoli o con complessi di veicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, ed ha precisato che le condizioni da rispettare per l'esercizio della professione di trasportatore su strada siano quelle previste dal citato

regolamento, come individuate nel D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011;

VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a *“verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio”* nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo, *“svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009”*;

VISTO l'art. 1, comma 94 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che dispone che le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi Provinciali degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi siano svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il D.P.C.M. dell'8 gennaio 2015, in tema di trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi Provinciali degli Autotrasportatori dalla Province agli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della L. n. 147/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/1055 *“Modifica dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012”* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada;

VISTO il D.P.C.M. del 30 ottobre 2023, n. 186, *“Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”* e, in particolare, l'art. 6, comma 8;

VISTO il Decreto dirigenziale numero 145 dell'8 aprile 2022, per l'attuazione delle modifiche introdotte ai Regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 con il Regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada, e la relativa Circolare prot. numero 3738 del 13 maggio 2022 per l'attuazione di tale decreto;

VISTA, la Circolare Protocollo n° 2871 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto *“Verifiche della regolarità delle imprese iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi – Disposizioni Operative inerenti alle attività, ai procedimenti e ai provvedimenti da attuare in esito alle verifiche di regolarità”* – art. 9, *“art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 così come modificato dell'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)”*

VISTA, la Circolare Protocollo n° 488 del 5 febbraio 2025, recante *“Art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 così come modificato dell'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Verifiche della regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi - Disposizioni Operative inerenti alle attività, ai procedimenti e ai provvedimenti da attuare in esito alle verifiche di regolarità.”*;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il Comitato Centrale ha effettuato apposite verifiche telematiche volte ad accertare la regolarità, quanto a requisiti e condizioni, delle imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori;

RILEVATO che le imprese di cui all'allegato elenco non risultano essere in possesso dei requisiti necessari a mantenere l'autorizzazione all'esercizio della professione, in quanto risultano cancellate/cesstate dal Registro delle imprese o liquidate, ai sensi dell'art. 20 L. 298/74 e dell'art. 13 reg. (CE) 1071/2009;

CONSIDERATO infatti che la perdita del requisito dell'iscrizione al registro imprese determina il venir meno in modo irrimediabile del requisito di stabilimento di cui all'art. 3, lettera a), del Regolamento CE n.1071/2009, nonché la capacità giuridica di agire e la conseguente possibilità di esercitare l'attività di impresa che, pertanto, deve ritenersi di fatto cessata integrando così l'ipotesi di cui all'art. 20, comma 1, numero 2 della legge 6 giugno 1974 n. 298;

CONSIDERATA la verifica sul Portale Telemaco circa il permanere dello stato di "impresa cancellata dalla CCIAA o liquidata" presso la Camera di Commercio;

RILEVATO che, parimenti, lo stato di liquidazione dell'impresa, così come risultante dal Registro delle imprese, comporta di fatto la cessazione dell'attività d'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, numero 2 della legge 6 giugno 1974 n. 298;

RITENUTO per l'effetto che, alla luce di quanto innanzi rappresentato, è necessario avviare, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, il procedimento di revoca dell'Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con eliminazione dal Registro Elettronico Nazionale (REN) e di cancellazione dall'Albo Nazionale degli Autotrasportatori nei confronti dell'impresa in indirizzo, in quanto le circostanze sopra rilevate comportano di fatto la cessazione dell'attività;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 3, della L. 241/90 prevede che *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

RILEVATO che, nel caso di specie, la comunicazione personale è particolarmente gravosa stante il considerevole numero di destinatari della presente comunicazione, e che la pubblicazione della presente comunicazione sui siti www.alboautotrasporto.it e www.ilportaledellautomobilista.it rappresenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, della L. 241/90, idonea forma di pubblicità.

COMUNICA

- **L'avvio del presente procedimento di revoca** dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi con eliminazione dal Registro Elettronico Nazionale (REN) e di cancellazione dall'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, in considerazione dell'elevato numero dei destinatari, mediante pubblicazione sui siti www.alboautotrasporto.it e www.ilportaledellautomobilista.it, specificando che:

1. l'Amministrazione competente è l'Ufficio di Motorizzazione Civile (UMC) di Bologna – Sezione di Modena;

2. il procedimento ha ad oggetto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada per conto di terzi, con contestuale cancellazione all'Albo Provinciale degli Autotrasportatori ed eliminazione dell'iscrizione al REN;
3. del suddetto procedimento è responsabile l'Ufficio autotrasporto Merci/Persone, incardinato presso l'UMC di cui al punto 1. che precede e che la persona Responsabile del procedimento è il Geom. Annovi Alessandro. Inoltre, il domicilio digitale (PEC) dell'Amministrazione competente è il seguente: umc-modena@pec.mit.gov.it;
4. può essere presa visione degli atti di interesse della procedura di verifica di regolarità, effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284:
 - a. per via telematica tramite l'apposita applicazione "gestione istruttoria" presente sul Portale dell'Albo degli Autotrasportatori all'indirizzo web: <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-istruttoria>;
 - b. mediante presa visione e/o estrazione di copia degli atti di interesse presso l'Ufficio di cui al punto 3., nel giorno di martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 previo appuntamento. L'Ufficio può essere contattato via e-mail all'indirizzo alboct.upmo@mit.gov.it;
- **l'assegnazione alle imprese di cui all'allegato elenco del termine di 30 (trenta) giorni per far pervenire le proprie deduzioni** in merito al presente procedimento, **avvertendo che**, scaduto il predetto termine **in mancanza di idonee controdeduzioni** e, comunque, qualora venga accertata la effettiva perdita da parte dell'impresa dei requisiti di cui in premessa, l'Ufficio procederà ad assumere un espresso **provvedimento di revoca dell'AEP - autorizzazione all'esercizio della professione** con contestuale cancellazione dall'Albo Provinciale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi ed eliminazione dell'iscrizione al REN.

Il Dirigente
Dott. Ing. Nico Tellini

Il Responsabile del procedimento
Annovi Geom. Alessandro

